



1° ISTITUTO COMPRENSIVO di M.S. Severino (SA)

Via delle Puglie, 156/1 - 84085 Mercato S. Severino (SA) - TEL: 089879155

E-mail: SAIC8CC00P@ISTRUZIONE.IT – PEC: SAIC8CC00P@PEC.ISTRUZIONE.IT



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I-MERCATO SAN SEVERINO
Prot. 0002455 del 18/11/2024
V-10 (Uscita)

A tutto il personale docente ed ATA
A tutti genitori degli alunni iscritti
presso i tre ordini di scuola del 1° IC M.S. Severino (SA)
Al DSGA – LORO SEDI
All'albo - Al sito WEB – Agli Atti- Alla bacheca Argo

OGGETTO: AVVISO PUBBLICAZIONE COSTITUZIONE SEGGIO N. 1:

Elezione per il rinnovo del Consiglio di Istituto triennio 2024/2027 – COMPONENTE DOCENTI, PERSONALE ATA E GENITORI.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D. Lgs. n. 297/1994;
VISTA l'O.M. n. 215 del 15/7/91, modificata ed integrata dalle OO.MM. n. 98 del 7.4.92, n. 293 del 24.6.96 e n. 277 del 17.6.98 oltre che alla C.M. n. 267 del 4.8.95;
VISTA la Nota M.I.M. DGOSV prot. n. 38475 del 19 settembre 2024;
VISTO il deposito delle liste elettorali di ciascuna delle tre componenti prot. 5416;
VISTA la necessità di individuare i componenti del seggio elettorale n.1 nelle figure di un membro del personale ATA, un docente e un genitore, ai sensi dell'art. 38, su designazione della Commissione Elettorale, entro il quinto giorno antecedente a quello fissato per la votazione. I componenti designati saranno immediatamente insediati per le operazioni preliminari;
PRESO ATTO del Verbale n° 5 della C.E. del 18/11/2024;

DETERMINA

la pubblicazione in data odierna all'albo della scuola e in bacheca del R.E. Argo i componenti del SEGGIO n.1 per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio d'Istituto del 24 e 25 novembre 2024:

- **Genitore; CAPUANO MATILDE** (Presidente)
- **Genitore: MARIATERESA ROBERTIELLO** (componente)
- **Docente: LEO ANNA** (segretario)

Il seggio si insedierà domenica 24 novembre 2024, presso un'aula appositamente predisposta nell'Istituto della Scuola Secondaria di Primo Grado "San Tommaso", situato in Piazza E. Imperio a Mercato San Severino, alle ore 7:30, per predisporre il materiale necessario al regolare svolgimento delle elezioni del Consiglio d'Istituto 2024/27.

Il materiale sarà così composto:

- N. 3 urne, ciascuna etichettata per distinguere le tre categorie di votazione;
- Liste dei candidati al Consiglio d'Istituto 2024/27, esposte per la consultazione;
- Elenchi degli elettori, distinti per categoria, per facilitare il riconoscimento e la firma di avvenuta votazione;
- Schede elettorali in numero congruo, vidimate per ciascuna delle tre categorie di candidati.

GUIDA OPERATIVA ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO TRIENNIO

2024/2027

1. DATE ELEZIONI

Le elezioni per il rinnovo del CONSIGLIO DI ISTITUTO per il triennio 2024/2027 sono fissate nei seguenti giorni:

- **DOMENICA** 24/11/2024 dalle ore 8.00 alle ore 12.00
- **LUNEDÌ** 25/11/2024 dalle ore 8.00 alle ore 13.30

2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Il Consiglio di Istituto nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è composto da 19 membri, così rappresentati:

- ❖ **Dirigente Scolastico membro di diritto;**
- ❖ **n. 8 Rappresentanti del personale DOCENTE**, eletti dal corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, con esclusione dei supplenti temporanei;
- ❖ **n. 8 Rappresentanti dei GENITORI degli alunni**, eletti dai genitori degli alunni iscritti o di chi ne fa legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell'art. 348 del Codice Civile;
- ❖ **n. 2 Rappresentanti del personale ATA** eletto dal corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, con esclusione dei supplenti temporanei.

3. MODALITÀ DI VOTO

Gli elettori **votano nei giorni stabiliti**, previa identificazione mediante un **documento di riconoscimento valido**.

Prima di ricevere la scheda, gli elettori **appongono la propria firma leggibile sugli elenchi accanto al proprio nominativo**.

Nei locali delle votazioni deve essere predisposto uno spazio riservato per le operazioni di voto, realizzato con due tavoli collocati ai lati opposti della stanza, alle spalle dei componenti del seggio, **in modo da garantire la segretezza del voto**.

Sul tavolo dei componenti del seggio devono essere posizionate **tre urne** quante sono le componenti da eleggere, in cui gli elettori, a voto effettuato, depositeranno le schede ripiegate.

Nello spazio riservato al pubblico devono essere affisse le liste dei candidati.

L'elettore, dopo aver ricevuto la scheda di votazione, deve apporre la propria firma leggibile sull'elenco degli elettori del seggio, accanto al proprio cognome e nome.

Il voto va espresso sulla scheda mediante l'apposizione di una croce (X) sul numero romano corrispondente alla lista prescelta e di un'altra croce (X) sul numero arabo indicante il candidato appartenente alla medesima lista.

Le preferenze esprimibili sono:

- **n. 2 per i genitori**
- **n. 2 per il personale docente**
- **n. 1 per il personale ATA**

ATTENZIONE: *"I genitori che hanno figli iscritti in classi diverse, nella scuola dell'infanzia e/o primaria e/o secondaria di primo grado, votano una sola volta, presso il seggio della scuola del figlio minore."*

I genitori, pertanto, sono invitati a comunicare ai membri del seggio per quale categoria DEVONO esprimere il proprio voto.

I componenti del seggio iniziano lo **scrutinio al termine delle votazioni** lunedì 25 novembre 2024 alle ore 13:35 che continua senza interruzione fino al completamento delle operazioni.

Al termine delle operazioni di scrutinio viene redatto il verbale nel quale saranno presenti i seguenti dati:

- ❖ **Numero degli elettori e dei votanti, divisi per categoria.**
- ❖ **Numero di voti attribuiti a ciascuna lista.**
- ❖ **Numero di preferenze ricevuti da ciascun candidato.**

In caso venisse espresso il voto per candidati di liste diverse da quella prescelta vale il voto di lista e non le preferenze.

Nel caso in cui nella scheda elettorale manchi la preferenza, l'attribuzione del voto andrà alla sola lista.

Il presidente del seggio, in ogni caso, deve interpretare la volontà dell'elettore e, solo in casi estremi, annullare la scheda.

4. ATTRIBUZIONE POSTI E PROCLAMAZIONE ELETTI.

Ai sensi degli artt. 44 e 45 dell' Ordinanza Ministeriale 215/91, il primo seggio elettorale attribuisce i posti e proclama gli eletti mediante affissione del relativo elenco all'albo all'Albo entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.

Art. 44 "Attribuzione dei posti"

1. Le operazioni ai fini dell'attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1.
2. Detto seggio è integrato al momento dell'espletamento delle operazioni previste dal presente articolo da altri due membri scelti dal direttore didattico o preside tra i componenti degli altri seggi funzionanti nella scuola.
3. La nomina dei membri aggregati deve essere effettuata e comunicata agli interessati almeno tre giorni prima della data fissata per la votazione.
4. Appena ricevuti i verbali degli scrutini elettorali da parte degli altri seggi della scuola, il seggio, di cui al comma 1 del presente articolo, riassume i voti di tutti i seggi, senza poterne modificare i risultati. Indi determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutti i seggi della scuola. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza.
5. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima, per sorteggio.
6. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.
7. Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste, si provvede a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. In caso di parità del numero di voti di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.
8. Ai fini dell'attribuzione del posto riservato a ciascuna delle componenti docenti, genitori e alunni delle scuole secondarie di 2° grado confluite per aggregazione in una nuova istituzione scolastica, di cui al precedente art. 5, comma 8, qualora al termine delle operazioni di assegnazione dei posti non risulti eletto alcun candidato appartenente a una o più di dette scuole, si individua, per ciascuna delle componenti in questione, la lista comprendente candidati appartenenti alle scuole medesime che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
9. Nell'ambito di detta lista viene eletto il candidato appartenente alla scuola in questione che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, in sostituzione del candidato della medesima lista con il minor numero di preferenze che avrebbe avuto diritto all'elezione in mancanza di riserva.
10. Qualora la lista comprendente il candidato da proclamare eletto per effetto della riserva non abbia conseguito alcun posto, viene tolto un posto alla lista, non comprendente candidati riservatari, che ne ha conseguito il

maggior numero. A parità di posti tra due o più liste, viene tolto il posto a quella tra esse che ha ottenuto il minor numero di voti.

11. Nel caso in cui in nessuna lista siano presenti candidati con diritto di riserva, questa non opera e il relativo posto viene assegnato ai candidati delle altre scuole secondo la normale procedura di assegnazione.

Art. 45 "Adempimenti per la proclamazione degli eletti"

1. Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il seggio elettorale n. 1 di cui al precedente art. 44 procede alla proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.
2. Degli eletti proclamati va data comunicazione mediante affissione del relativo elenco nell'albo della scuola.

5. RICORSI CONTRO I RISULTATI DEGLI ELETTI

Ai sensi dell'art. 46 dell'Ordinanza Ministeriale 215/91 i rappresentanti di lista o i singoli candidati possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni (alla Commissione elettorale di Circolo o Istituto) entro 5 giorni dalla data di pubblicazione dall'albo mentre la commissione elettorale decide gli eventuali ricorsi entro i successivi 5 giorni.

I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di circolo o di istituto.

1. I ricorsi sono decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato.
2. Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso i componenti delle commissioni elettorali in sede di esame dei ricorsi eventualmente presentati dai rappresentanti di lista, nonché i rappresentanti di lista e i candidati.

6. PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO O D'ISTITUTO

Ai sensi dell'art. 48 il Dirigente Scolastico dispone la prima convocazione del Consiglio Istituto non oltre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti.

1. La prima convocazione del Consiglio di istituto è disposta dal Dirigente Scolastico.
2. Detta convocazione ha luogo dopo la decisione dei ricorsi eventualmente presentati e, comunque, non oltre il 20° giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti.
3. Nella prima seduta il Consiglio di istituto, presieduto dal Dirigente Scolastico, elegge tra i rappresentanti dei genitori, membri del consiglio stesso, il proprio presidente.

Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
dott.^{ssa} Laura Teodosio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.